

**Giurisdizione del giudice ordinario per l'inottemperanza al provvedimento prefettizio in
materia di chiusura panifici causa emergenza COVID-19
(T.a.r. Campania, Sez. I, dec., 23 aprile 2020, n.933)**

L'impugnazione dei provvedimenti prefettizi applicativi di sanzioni adottati ex l. n. 689/1981 esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per essere attribuita all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ex art. 6, co.5., D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 si ché è inammissibile per difetto di giurisdizionale l'istanza ante causam proposta per la sospensione del provvedimento del Prefetto con il quale è stata disposta la chiusura dell'attività commerciale di un Panificio Coppola per giorni 5, avendo detto provvedimento natura di sanzione adottata ex l. n. 689 del 1981.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Il Presidente del T.A.R.
ha pronunciato il presente
DECRETO

Sull'istanza ex art. 61 c.p.a., proposta da

Vincenzo Coppola, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicolina G. Muccio e Francesco Maria Confessore, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla p.zza del Gesù Nuovo,33 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefettura di Napoli, non costituita in giudizio;

per la sospensione

del provvedimento del Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli Area III -ter prot. n. 69/2020/sanz/Area III ter, notificato in dara 22/04/2020, con il quale viene disposta la chiusura dell'attività commerciale "Panificio Coppola Vincenzo" per giorni 5 a decorrere dalla data di notifica. N. 0013824/2020 Prot.Ag.ID Pagina 1 di 3

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm.;

Visto il proprio decreto n. 842/2020 del 22.04.2020 con il quale la detta istanza è stata respinta per mancata notifica della stessa;

Vista l'istanza depositata nella medesima data del 22.04.2020, con la quale parte ricorrente deposita prova del perfezionamento della notificazione sempre nella giornata del 22.04.2020 e chiede la rimessione in termini con esame della citata istanza;

Ritenuto che può ora procedersi all'esame della detta istanza cautelare monocratica ante causam;

Visto l'art. 61, co. 3, c.p.a., secondo il quale "3. L'incompetenza del giudice è rilevabile d'ufficio.";

Considerato che l'impugnazione dei provvedimenti prefettizi applicativi di sanzioni adottati ex l. n. 689/1981 esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per essere attribuita – come per

altro indicata nel provvedimento contestato – all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ex art. 6, co.5., D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 (L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale: ... c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.);

Ritenuta, in particolare, la evidente natura sanzionatoria della misura applicata;

P.Q.M.

Respinge l’istanza. N. 0013824/2020 Prot.Ag.ID Pagina 2 di 3 Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alla parte istante. Così deciso in Napoli il giorno 23 aprile 2020